

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 25/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorso di MO. Pa., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Nisco e dal rag. Fr. De., contro atto di diniego del condono ex Legge n. 289/02 - anno di imposta 2002 - II.DD. e IVA - Valore di controversia: non definito -

PREMESSA: la Agenzia entrate e la Guardia di Finanza hanno svolto indagini nei confronti di varie società del c.d. "Gruppo Mithos" avente sede in Milano - Piazza Velasca, n. 5; indagini che hanno messo in evidenza meccanismi complessi di evasione ed elusione fiscale (con crediti di imposta e minus valenze inesistenti); poi la DPE di Como ha anche avviato indagini bancarie nei confronti del ricorrente (atto n. 00T9K.1000006 - ex art. I. c. 7 e 32 del DPR 600/73) acquisendo così notizie su accrediti da lui ricevuti da parte di società del Gruppo Mithos, e precisamente

A) su C/C Omissis Banca Credito Valtellinese - data 3.01.02 - per euro 82.891,33 (bonifico Tintoria MCM- spa);

B) su C/C Omissis Banca di Legnano - data 4.07.02 - per euro 82.891,33 bonifico Tintoria MCM - spa) e data 6.09.05 - per euro 15.000,00 (bonifico COMPATTA ss);

Precisato che la causa dichiarata di detti bonifici è stata: rimborsi per prestiti obbligazionari; interessi su obbligazioni; con tassa scontata alla fonte;

Che per l'Ufficio le somme percepite da COMPATTA ss NON sono legittime, non potendo una società di. persone emettere titoli di debito; quindi non si tratterebbe di interessi su obbligazioni, bensì di interessi su operazioni di finanziamento (e la ss non ha mai presentato Dichiarazione dei redditi dal 2001 al 2005);

Che secondo le tesi dell'Ufficio il Mo. è coinvolto in operazioni di tipo fraudolento: la MCM appartiene alla sua famiglia, ed ha sede in Como; dal Mod. UNICO 2001 si evidenzia una rivalutazione per Lire 1.207.511.000 con una imposta sostitutiva di Lire 229.427.000. In data 29.06.01 il ricorrente, più i Sigg. Mo. Da. e La. costituivano la ss Compatta, con un capitale di euro cento; in data 6.07.01 la ss. cedeva alla Mithos Fid. Spa n. 15.099 azioni da lire 100.000 cadauna, della Nuova Tintoria MCM spa, per un valore di Lire 1.509.000.000; ma la ss - come si è detto - non ha presentato dichiarazione dei redditi.

Ancora: Rivalutazione di beni strumentali: la MCM nel 2000 ha rivalutato ai sensi della Legge 342/00; il saldo, meno la imposta sostitutiva, è stato quindi accantonato a riserva; ma detta riserva non risulta mai assoggettata alla tassazione; e l'Ufficio quindi sostiene che gli importi relativi costituiscono dei redditi per il ricorrente; così per l'anno 2002 l'importo incassato da Compatta ss di euro 15.000 è un "reddito diverso - art. 67 TUIR.

- Conclusioni dell'Ufficio: le somme accreditate da MCM e da Compatta NON sono restituzioni di prestiti obbligazionari (mai provati) bensì corrispettivi per la cessione di azioni MCM: operazioni a latere delle rivalutazioni dei beni strum., eseguite nel 2000 - Ancora: una fusione per incorporazione tra MCM e la srl EUMICE del Gruppo Mithos avviene nel 23.dic. 02; la società incorporante è interessata da Procedimento penale n. 49588/05 della Procura della Repubblica di Milano; non risultano assolte le imposte sostitutive; ed in seguito le azioni MCM vengono girate a due altre Società del Gruppo Mithos (DORIDE spa - NEREO spa); così la srl EUMICE con compensazioni contabili chiude le sue posizioni debitorie e creditorie; l'intreccio descritto viene documentato dalla G.di F., cosicché il Mo. avrebbe contribuito ad attività criminose del c.d. Gruppo Mithos.

Le vicende del condono, secondo l'Ufficio

Il contribuente ha aderito per il 2002 al condono ex art. 9 della Legge n. 289/02; con una dichiarazione di volontà - non negoziale, ed a contenuto patrimoniale che si può fare rientrare nella accezione dell'art. 1324 del C.C.; con un intento criminoso, diretto ad ostacolare gli accertamenti fiscali: a causa di ciò è stata attivata la notizia criminis verso la Procura della Repubblica di Como - con nota prot. 74501 del 4 dic. 08; e con un intento civilistico, per scopi fraudolenti diretti a trarre indebiti vantaggi fiscali (v. in materia la sent. n. 20816/05 della Cassazione, su pratiche simulatorie assolute o relative, che possono essere comprovate con ogni mezzo di prova: anche le SS.UU. con sentenza n. 15029/09 sui mezzi di prova, pur se presuntivi).

Sempre secondo l'Ufficio, si è così potuto disconoscere, legittimamente, la dichiarazione di condono; con utilizzo estensivo delle previsioni di cui ad art. 1324 C.C.. E si sono anche potuti dilatare i termini temporali di accertabilità, sino a retroagire al 2002, in forza della denuncia penale avanzata ex art. 8 del DLGS. 74/00.

Mentre l'art. 43 del DPR 600/73 invocato dal contribuente non fa riferimento alla proroga dei termini, ma prevede accanto alla ordinaria attività accertativa anche una autonoma ipotesi di accertamento in presenza di estremi di reato penale: con termini raddoppiati (non prorogati): v. la sentenza della Corte Costituzionale n. 247/11 in materia (non vi è una riapertura dei termini, ma un raddoppio, in forza dell'art. 37 - c. 26 del DL 223 106, seppure con talune esclusioni, ove i termini ordinari siano già trascorsi sotto la vigenza della pregressa normativa - per la regola della successione delle leggi nel tempo).

Copertura penale ex art. 9 della L. 289/02: in forza dell'art. 81 del C.P. c-2 nel caso di reati continuati, e con un medesimo disegno criminoso, nel caso di specie a valere dalla dichiarazione di condono del 2002, gli atti ed i comportamenti del contribuente sono restituiti alla rilevanza penale, con l'effetto - per l'Ufficio, di precludere gli effetti del condono. Nulla però viene comunicato circa il seguito della notizia di reato di cui infra, quasi che ciò sia irrilevante ai fini che qui ci occupano (giudizio tributario).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto, con annullamento del diniego di condono ex L. 289/02, e condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 200,00 oltre ad accessori di legge ; si osserva infatti

a) la sentenza n. 247/11 resa dalla Corte Costituzionale, ha chiarito gli estremi di legalità entro i quali deve essere incanalata la procedura volta alla fruizione del raddoppio dei termini ordinari concessi dall'ordinamento per gli accertamenti fiscali, dopo la entrata in vigore del DL 223 / 06 - art. 37 (che ha modificato l'art. 43 del DPR 600/73, inserendovi un comma 3). Ciò per evitare facili strumentalizzazioni derivabili dall'uso e dall'abuso dell'istituto di cui ad art. 331 del CPP; con una finale verifica lasciata sul campo al Giudice tributario, circa la sussistenza o meno del fumus boni juris, in casistiche di denunce di reato attivate dagli uffici finanziari e finalizzate all'utilizzo dei termini temporali doppi per gli accertamenti di competenza;

b) nella fattispecie qui all'esame, non emergono in verità, almeno ictu oculi, fatti o comportamenti risalenti al contribuente che possano qualificare la sua condotta come criminosa, per l'anno di imposta considerato, e per le ipotesi di reato di cui ad art. 2 del DLGS 74/00 (secondo l'Ufficio sarebbe un atto criminoso addirittura la stessa dichiarazione di condono, del 2002, senza che in tale lasso di tempo si sia mai pronunciato in materia il Giudice penale);

c) mentre già in materia si è già pronunciata questa stessa CTP con sentenza n. 158/1/11, sebbene relativamente ad una richiesta di misure cautelare, denegate, tanto

che così ebbe modo di motivare: "dalla documentazione in atti non viene dimostrato concretamente che l'Ufficio abbia diritto a beneficiare del raddoppio dei termini per l'accertamento. In buona sostanza non viene dimostrato, come previsto dall'art. 8 del DLGS 74/00 che il contribuente abbia emesso o rilasciato fatture o documenti a fronte di operazioni inesistenti"

d) parimenti qui è assente il fumus boni juris circa l'asserito coinvolgimento del contribuente in attività delittuose di terzi (art. 81 C.P.), per la assenza di qualsivoglia pronuncia giudiziale in materia, almeno allo stato degli atti di causa; e per la totale assenza di una puntuale ricostruzione, in fatto, di atti e comportamenti così qualificabili, ad opera dell'Ufficio, almeno per via presuntiva.

P.Q.M.

La CTP accoglie il ricorso, e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00 oltre ad accessori di legge.